



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione Civile

Fallimenti

Oggetto: circolare sulla chiusura anticipata delle procedure fallimentari con giudizi pendenti.

Sono decorsi ormai un paio di anni dalla entrata in vigore del d.l. 83/15 (convertito dalla legge 6.8.2015 n. 132) che ha modificato il secondo comma dell'art. 118 introducendo sei nuovi periodi e modificando i primi due.

Nel riformato contesto normativo, l'Ufficio ritiene che sia utile fornire indicazioni e chiarimenti ai Curatori sull'ambito applicativo del nuovo istituto, avendo constatato che il precedente invito - contenuto nella circolare dello scorso 8.3.2016 - all'utilizzo della disposizione normativa per la definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre dieci e cinque anni, non ha avuto il seguito sperato, mentre lo scopo della novella legislativa - espressamente dichiarato nella relazione governativa alla legge di conversione del dl 83/15 - è proprio quello di accelerare la chiusura delle procedure e mira evidentemente ad arginare gli effetti delle condanne per irragionevole durata delle procedure *ex lege* Pinto (n. 89/01).

L'approfondimento teorico e la concreta applicazione pratica, poi, inducono a modificare in parte le posizioni precedentemente assunte e a precisarne ulteriori aspetti, al fine di superare la lacunosità della norma e le conseguenti questioni interpretative che essa pone, non solo per il coordinamento con altri settori del complessivo sistema normativo e in particolare con la disciplina fiscale, ma anche per l'individuazione del suo concreto ambito di operatività, dei presupposti e dei limiti applicativi.

CONDIZIONI E I PRESUPPOSTI

1) L'istituto non può essere applicato ove non sia possibile alcun riparto prima della chiusura.

La disposizione legislativa prevede l'applicazione della norma *nel caso di chiusura di cui al n. 3*, ovvero nel caso di chiusura per riparto dell'attivo.

Non vi è dubbio che nei casi di chiusura del fallimento ai sensi dei nn. 1 e 2 non vi sarebbe alcun interesse a coltivare i giudizi pendenti, attesa la mancanza originaria o sopravvenuta dei creditori da soddisfare.

Il richiamo espresso al caso di chiusura di cui al n. 3, *quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo*, induce a ritenere che la chiusura anticipata possa trovare applicazione solo quando un riparto almeno parziale sia già stato effettuato e che non si applichi invece (nonostante la conseguente evidente limitazione della *ratio legis* acceleratoria) nel caso di mancanza di un attivo attuale, in cui vi sia l'aspettativa di un attivo solo "potenziale" - condizionato al buon esito di uno o più giudizi pendenti - e di un riparto futuro ed eventuale. Laddove, forzando il dato letterale per privilegiare lo scopo della norma, se ne estendesse l'applicazione al caso di riparto "eventuale", potrebbe darsi il caso in cui l'atteso riparto sia ineseguibile, perchè i giudizi vengano definiti in senso sfavorevole per la Curatela, o perchè comunque restino infruttuosi non potendo trovare esecuzione, con la conseguenza che la chiusura ex n. 3 resterebbe priva di causa, vertendosi piuttosto nel caso di chiusura di cui al n. 4.

La chiusura anticipata potrà essere valutata anche nel caso in cui il riparto parziale abbia ad oggetto solo crediti prededucibili, purchè si sia fatto ricorso al procedimento di cui agli artt. 110 l.f. e ss.

Non si procederà invece alla chiusura anticipata nel caso in cui la prognosi di soddisfazione dei creditori all'esito dei giudizi pendenti sia di soddisfazione integrale: in tal caso il fallito avrebbe un'aspettativa di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 2 e non n.3, con conseguente esclusione, nel caso di società, dell'ordine di cancellazione dal registro delle imprese.

2) La chiusura anticipata può avvenire solo in *pendenza di giudizi*.

I giudizi devono essere già “pendenti” al momento della chiusura e il curatore non può chiedere la chiusura dichiarando l’intenzione di introdurre le cause dopo l’emissione del decreto collegiale: dopo la chiusura non potranno essere introdotti nuovi giudizi, ma solo *gradi successivi* dello stesso giudizio nonchè, come si preciserà meglio in seguito, i procedimenti esecutivi necessari per dare esecuzione coattiva alle pronunce favorevoli per la Curatela, nel caso di inadempimento spontaneo dei soccombenti.

Laddove il Curatore intenda costituirsi parte civile nel processo penale, deve attendere la richiesta di rinvio a giudizio prima di procedere alla chiusura anticipata.

3) perimetro dei giudizi la cui pendenza consente la chiusura anticipata.

Il richiamo contenuto nell’art. 118 co. 2 alla legittimazione del Curatore ai sensi dell’art. 43 l.f., norma che disciplinando lo spossessamento del fallito prevede che *nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore*, se da un lato amplia l’ambito applicativo con il riferimento ai “rapporti di diritto patrimoniale”, espressione che è tale da comprendere tanto le liti attive quanto quelle passive, dall’altro il riferimento ai rapporti “del fallito” potrebbe restringere il perimetro dei giudizi attivi pendenti, escludendo le azioni della massa, in cui la legittimazione del Curatore è una legittimazione propria, originaria e non “ereditata” dal fallito.

a) l’istituto di nuova introduzione della chiusura “anticipata” trova applicazione nel caso di liti attive .

Questo, non perchè la pendenza delle liti passive sia di ostacolo alla chiusura del fallimento, ma perché la chiusura in pendenza di giudizi passivi è ammessa anche indipendentemente dalla norma di nuova introduzione (sia quando la modifica del passivo sia ininfluente sul riparto dell’attivo, ad esempio nel caso in cui la lite passiva abbia ad oggetto un credito incapiente nel riparto, sia quando invece la pendenza del giudizio imponga gli accantonamenti di cui all’art. 113 e 117 co. 2, norma quest’ultima che contiene già la previsione del riparto supplementare dopo la chiusura).

b) La chiusura anticipata trova applicazione anche per le azioni della massa